

## *X Legislatura*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Direzione Generale Attività Legislativa**

**Unità Dirigenziale  
Assemblea**

**SEDUTA CONSILIARE**  
**02 Ottobre 2015**

## Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI  
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>





*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

X LEGISLATURA

**LAVORI DELL'ASSEMBLEA  
del 2 ottobre 2015  
Ore 16.00/20.00**

**Ordine del giorno**

1. Approvazione processi verbali;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Disegno di legge: “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa – legge annuale di semplificazione 2015” (Reg. Gen. n. 66); \*
4. Mozione a firma del Presidente del gruppo M5S Valeria Ciarambino – “Messa in mora GORI S.p.A. in ordine al pagamento dei ruoli correnti per la depurazione e le forniture idriche relative agli anni 2013 e 2014 e, in assenza dei predetti integrali pagamenti entro il termine, successiva liquidazione”. Reg. Gen. 9/4/X<sup>a</sup> Legislatura;
5. Mozione a firma del Presidente del gruppo Misto Francesco Moxedano – “legge 107/15 “buona scuola”. Reg. Gen. 11/4/X<sup>a</sup> Legislatura;
6. Mozione a firma del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia (Cons. Luciano Passariello, Alberico Gambino) – “La scuola non introduca ideologie destabilizzanti e pericolose per lo sviluppo degli studenti quali l’ideologia gender” Reg. Gen. 13/4/ X<sup>a</sup> Legislatura;
7. Gradimento su nomine di competenza della Giunta Regionale;  
(articolo 48 Statuto) – **Allegato n.1**
8. Nomine ai sensi della L.R. 17/96 - **Allegato n.2.**

**\*Se licenziato in tempo utile dalla Commissione competente**

Napoli 30 settembre 2015

firmato  
Rosa D’AMELIO



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 2 ottobre 2015**

**NOMINE GRADIMENTO EX ARTICOLO 48 STATUTO**

**ALLEGATO N.1**

**1) Reg. Gen. n. 2/III**

Decreto di Giunta n. 143 del 07/08/2015

Decreto di rinnovo incarichi Commissari liquidatori enti turistici della Campania.

**2) Reg. Gen. n. 3/III**

Delibera di Giunta n. 376 del 07/08/2015

Gestione Commissariale Azienda Sanitaria Locale di Salerno.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 2 ottobre 2015

NOMINE AI SENSI DELLA L.R. N. 17/96

ALLEGATO N. 2

- 1) Azienda Speciale “ COM.TUR.” – C.C.I.A.A di Napoli – Collegio dei revisori dei Conti  
DPR 2 novembre 2005 n. 254, art. 73.  
Nomina di un membro effettivo e di un supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 2) AZIENDA SPECIALE “ A.S.P.S.” - C.C.I.A.A. di Caserta - Collegio dei revisori dei Conti  
DPR 2 novembre 2005 n. 254, art. 73.  
Nomina di un membro effettivo e di un supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 3) RISERVA NATURALE “ISOLA di VIVARA” - Collegio dei revisori dei Conti  
Designazione di un rappresentante scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Si comunica che il Presidente della Giunta regionale con i decreti n. 160 e 165 ha assegnato all'Assessore, dott.ssa Serena ANGIOLI, anche la delega in materia di "politiche giovanili, cooperazione europea e bacino euro mediterraneo".



**ATTIVITÀ AMM.VA**

REG. GEN N. 9 / III

*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO PRESIDENZIALE**

**PRESIDENTE**

**Presidente De Luca Vincenzo**

**CAPO GABINETTO**

**De Felice Sergio - Capo Gabinetto -**

**ASSESSORE**

**Presidente Vincenzo De Luca**

**CAPO DIPARTIMENTO**

**Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa**

**DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE  
STAFF DIPARTIMENTO**

**Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa**

**DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA  
DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE  
GEN.**

DECRETO N°	DEL
<b>160</b>	<b>09/09/2015</b>

**Oggetto:**

***DPGRC n. 111/2015 "Decreto di nomina e ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale" - Attribuzione ulteriore delega all' Assessore dott.ssa Serena Angioli***

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0013161/A**

Del 01/10/2015 09 27 00

Da CR A SERASS

## **IL PRESIDENTE**

### **PREMESSO** che

- a. il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha proclamato eletto Presidente della Giunta Regionale della Campania il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale;
- b. con decreto del Presidente n.111 del 10.07.2015 venivano nominati gli assessori regionali e ripartite le funzioni tra i componenti la Giunta regionale;
- c. con decreto del Presidente n.147 del 26.08.2015 veniva attribuita la delega di assessore al Demanio e Patrimonio;

**RILEVATO** che nel citato D.P.G.R.C. n.111 del 10.07.2015 alla dott.ssa Serena Angioli è stato attribuito l'incarico di Assessore ai Fondi Europei;

**RITENUTO** di ampliare la delega conferita alla dott.ssa Serena Angioli, attribuendo alla stessa altresì le deleghe in materia di "politiche giovanili, garanzia giovani, cooperazione europea e bacino euro-mediterraneo" ;

### **VISTI**

- l'art. 122, quinto comma, della Costituzione;
- l'art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale;
- l'art. 51 e l'art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale;
- l'art. 46, comma 3, che regola il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale e l'art. 47, comma 1, lett. c) e d) che annovera, nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Giunta regionale, la nomina e la revoca dei componenti della Giunta e l'attribuzione e la revoca degli incarichi all'interno della Giunta;
- l'art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto, che regolano il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché di attribuzione degli incarichi all'interno della stessa, e fissano in numero massimo di dieci il numero degli Assessori, compreso il Vice Presidente;
- l'art. 46, comma 7 dello Statuto, in materia di attribuzioni del Vice Presidente;

## **D E C R E T A**

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:

a. alla dott.ssa Serena Angioli, nata a Roma il 9 febbraio 1963, Assessore ai Fondi Europei, è attribuita, altresì, la delega in materia di "politiche giovanili, garanzia giovani, cooperazione europea e bacino euro-mediterraneo"

2. Nell'indicata qualità di Assessore, nell'esercizio dell'incarico attribuito:

- a. opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo attinenti all'espletamento della delega, in modo da assicurare l'univocità dell'indirizzo politico-amministrativo, l'unità dei metodi e dell'azione collegiale di governo e delle iniziative da assumere;
- b. si attiene alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente e concorre alla realizzazione del programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell'azione, anche per singoli atti, nei casi dallo stesso ritenuti di particolare rilevanza politica e strategica;

Nell'ambito delle materie delegate:



- c. garantisce la partecipazione agli organismi di livello interregionale e nazionale con le istanze istituzionali interessate, in particolare nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle commissioni nelle quali essa si articola;
  - d. cura, altresì, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e le rappresentanze delle formazioni sociali, economiche e culturali;
  - e. cura la coerenza dell'azione regionale, per la materia attinente all'incarico, con le politiche promosse dall'Unione Europea;
  - f. svolge le funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell'Ente.
3. E' disposta la immediata notifica del presente decreto al Vice Presidente ed agli altri componenti della Giunta Regionale.
4. E' disposta la trasmissione del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell' art. 46, comma 3 e dell'art. 48 del vigente Statuto regionale.
5. E' disposto l'invio del presente decreto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza e per il competente inoltro agli uffici regionali.
6. E' disposto l'invio del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

DE LUCA



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO PRESIDENZIALE**

PRESIDENTE

Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO

De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

ASSESSORE

Presidente Vincenzo De Luca

CAPO DIPARTIMENTO

Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE  
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA  
DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE  
GEN.

DECRETO N°	DEL
165	15/09/2015

Oggetto:

***DPGRC n. 160/2015- Determinazioni.***

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0013162/A**

Del 01/10/2015 09 27 53

Da CR A SERASS

## **PREMESSO** che

- a. il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania ha proclamato eletto Presidente della Giunta Regionale della Campania il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale;
- b. con decreto del Presidente n.111 del 10.07.2015 venivano nominati gli assessori regionali e ripartite le funzioni tra i componenti la Giunta regionale;
- c. con il citato decreto veniva attribuito all'Assessore, dott.ssa Serena Angioli, la delega ai Fondi Europei;
- d. con successivo decreto del Presidente n. 160 del 09.9.2015 venivano altresì conferite all'Assessore Angioli ulteriori deleghe;

**RAVVISATA** l'esigenza di modificare l'assetto delle deleghe conferite all'Assessore Angioli, eliminando nel virgolettato le parole "garanzia giovani", rientrante nell'ambito delle politiche attive del lavoro ;

**RITENUTO** all'uopo di confermare il decreto del Presidente n. 111 del 10.7.2015 e di attribuire, altresì, alla dott.ssa Serena Angioli la delega in materia di "politiche giovanili, cooperazione europea e bacino euro-mediterraneo";

## **VISTI**

- l'art. 122, quinto comma, della Costituzione;
- l'art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale;
- l'art. 51 e l'art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta regionale;
- l'art. 46, comma 3, che regola il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale e l'art. 47, comma 1, lett. c) e d) che annovera, nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Giunta regionale, la nomina e la revoca dei componenti della Giunta e l'attribuzione e la revoca degli incarichi all'interno della Giunta;
- l'art. 50, commi 2, 3 e 4 dello Statuto, che regolano il procedimento di nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché di attribuzione degli incarichi all'interno della stessa, e fissano in numero massimo di dieci il numero degli Assessori, compreso il Vice Presidente;
- l'art. 46, comma 7 dello Statuto, in materia di attribuzioni del Vice Presidente;

## **D E C R E T A**

1. Il D.P.G.R. n. 160 del 09.9.2015 è modificato nel senso di eliminare nel virgolettato le parole "garanzia giovani", che rientra nell'ambito delle politiche attive del lavoro.
2. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:
  - a. alla dott.ssa Serena Angioli, nata a Roma il 9 febbraio 1963, Assessore ai Fondi Europei, è attribuita, altresì, la delega in materia di "politiche giovanili, cooperazione europea e bacino euro-mediterraneo ";
3. Nell'indicata qualità di Assessore, nell'esercizio dell'incarico attribuito:
  - a. opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo attinenti all'espletamento della delega, in modo da assicurare l'univocità dell'indirizzo politico-amministrativo, l'unità dei metodi e dell'azione collegiale di governo e delle iniziative da assumere;
  - b. si attiene alla direzione politica e agli indirizzi del Presidente e concorre alla realizzazione del programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell'azione, anche per singoli atti, nei casi dallo stesso ritenuti di particolare rilevanza politica e strategica;

Nell'ambito delle materie delegate:

  - c. cura, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e le rappresentanze delle formazioni sociali, economiche e culturali;
  - d. cura la coerenza dell'azione regionale, per la materia attinente all'incarico, con le politiche promosse dall'Unione Europea;
  - e. svolge le funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell'Ente;

- 4 E' disposta la immediata notifica del presente decreto al Vice Presidente ed agli altri componenti della Giunta Regionale.
- 5 E' disposta la trasmissione del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 3 e dell'art. 48 del vigente Statuto regionale.
- 6 E' disposto l'invio del presente decreto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza e per l'inoltro agli uffici regionali.
- 7 E' disposto l'invio del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione

DE LUCA

## **Presentazione proposta di legge**

Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge: “Riordino del servizio idrico integrato nella Regione Campania” ad iniziativa dei Consiglieri componenti il gruppo di Forza Italia, primo firmatario Armando Cesaro, registro generale numero 71, assegnato alla VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I, II e IV per il parere.



Consiglio Regionale della Campania

**SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 2 OTTOBRE 2015**

*Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.*

*Comunico inoltre, che gli ordini del giorno a firma del Consigliere Alberico Gambino, registro Generale nn.7/4 e 8/4, l'ordine del giorno a firma del Consigliere Stefano Graziano ed altri, Registro Generale n.14/4, l'ordine del giorno a firma della Consigliera Flora Beneduce ed altri, Registro Generale n.15/4 e l'ordine del giorno a firma del Consigliere Armando Cesaro ed altri, Registro Generale n.16/4, pervenuti al Presidente del Consiglio, sono pubblicati in allegato nel medesimo resoconto.*

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2015  
INTERROGAZIONI PRESENTATE

data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
29.09.2015	42/1	Consiglieri Vincenzo Viglione e Valeria Ciarambino	Centro Geriatrico "Villa delle Terrazze"
29.09.2015	43/1	Consigliere Alberico Gambino	Gruppo TELIS SpA di Pagani
01.10.2015	45/1	Consiglieri M. Muscarà – Gennaro Saiello	Trasferimento archivio Enel
02.10.2015	46/1	Consiglieri Vincenza Amato e Mario Casillo	EAV Bus
02.10.2015	47/1	Consiglieri componenti il Gruppo consiliare M5S	Dotazione organica del Consiglio regionale

deputato: Scuderi  
30/9/2015



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

\*\*\*\*\*

**I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI**  
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa  
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali  
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione  
Il Presidente

Napoli, 30 settembre 2015

Prot. n.220

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0013154/A

Del 01/10/2015 08 45 12

Da CR A SERASS

**Al Presidente  
Consiglio Regionale**

**Al Presidenti  
II, III e IV Commissione  
Permanente**

**Al Presidente  
IV Commissione Speciale**

**Al Presidenti  
Gruppi Consiliari**

**Al Direttore Generale  
Attività Legislativa**

**All'Unità Dirigenziale  
Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: D.d.L. "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa - Legge annuale di semplificazione 2015".  
(Reg. Gen. n.66)**

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto e ha deciso, a maggioranza, con l'astensione del Gruppo Caldoro Presidente e del Gruppo Movimento 5 Stelle di riferire favorevolmente all'Aula sull'allegato testo.

Cordialità

Dott. Alfonso Piscitelli

4/11/2015  
A. Piscitelli

30/9/15  
A. Piscitelli





Consiglio Regionale della Campania  
II Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)  
Il Presidente

29/9/2015  
RIMINIO  
fel


Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0013001/A

Del 29/09/2015 16 19 21

Da CR A SERASS

Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
All'Assessore regionale Attività Produttive  
Ai Presidenti della I, III, e IV Commissione  
Consiliare Permanente  
Al Presidente della IV Commissione  
Consiliare Speciale in tema di attuazione  
per la semplificazione amministrativa  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Alla Direzione Generale Attività  
Legislativa



LORO SEDI

Prot. N. 520 del 29 settembre 2015

OGGETTO: Disegno di Legge: "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa – Legge annuale di semplificazione 2015" Reg. Gen. N.66

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta odierna, ha proceduto all'esame del Disegno di Legge in oggetto nel testo presentato dalla Giunta regionale e, a maggioranza dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

Francesco Picarone

FP  
Mod. 20  
20015  
w Assembly

### ***Disegno di legge recante:***

“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività d’impresa  
– Legge annuale di semplificazione 2015”

## **TITOLO I** **Principi generali**

### **Art. 1**

#### ***Finalità***

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, la presente legge promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa.
2. Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate e prive di efficacia), ed in coerenza con i principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea ed in particolare con le Comunicazione della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), anche alla luce delle proposte formulate dall’OCSE nel rapporto denominato *Better Regulation Europe: Italy* la presente legge annuale di semplificazione introduce strumenti per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese.
3. In attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione Europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto regionale in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, la presente legge promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d’impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, ed in attuazione dell’obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge disciplina, inoltre, il conferimento alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura delle funzioni attribuite alle Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato, definisce la composizione e le competenze dell’Osservatorio regionale dell’artigianato ed istituisce lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).

### **Art. 2**

#### ***Ambito di applicazione***

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
  - a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;
  - b) agli enti del servizio sanitario regionale;
  - c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
  - d) agli altri enti, consorzi, società comunque denominati sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
2. Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), i processi di semplificazione e di digitalizzazione sono effettuati in modalità integrata al fine di:

- a) rendere i siti web sempre più trasparenti, accessibili, utilizzabili sia per la fruizione delle informazioni (c.d. *open data*) sia per la erogazione dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dall'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- b) permettere a cittadini ed imprese la presentazione di dichiarazioni ed istanze digitali ai sensi dell'art. 64 e 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- c) assicurare l'accesso alle banche dati di interesse pubblico per lo scambio di dati e per la verifica di dati e documenti;
- d) eliminare ridondanze di dati, documenti, processi, modulistica al fine di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi diretti ed indiretti;
- e) costituire il repertorio informatico completo dei procedimenti amministrativi regionali con la indicazione certa della denominazione, dell'iter, dei tempi, dei responsabili, delle istanze, delle norme di riferimento; il repertorio viene pubblicato sul sito dell'amministrazione;
- f) monitorare sistematicamente nel tempo i bisogni di semplificazione amministrativa.

## TITOLO II

### Qualità della regolazione e misure di semplificazione amministrativa

#### CAPO I

##### *Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione*

#### Art. 3

##### *Testi unici*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo, al fine del riordino e della semplificazione delle disposizioni vigenti e della liberalizzazione delle attività economiche.
3. La redazione dei testi unici avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
  - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
  - c) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
  - d) individuazione delle attività libere, delle attività il cui esercizio è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con o senza asseverazioni o a segnalazione di inizio attività (SIA), disciplinando modalità e termini per l'esercizio dei poteri di controllo da parte delle amministrazioni competenti e individuazione delle attività che in via eccezionale sono sottoposte ad autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
  - e) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.
4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.
5. In fase di prima attuazione, sulla base dei principi di cui al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale predispose e trasmette al Consiglio regionale le proposte di testi unici nelle seguenti materie, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento:
  - a) agricoltura;
  - b) attività produttive;

- c) turismo;
  - d) commercio;
  - e) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia per quanto di competenza regionale.
6. Nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, l'approvazione dei testi unici regionali avviene, di regola, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento, con modalità volte ad accelerarne il procedimento di formazione.

#### Art. 4

##### *Miglioramento della qualità della normazione*

1. Il processo normativo regionale si conforma ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, di cui alla relazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento COM(2011)803 del 23 novembre 2011 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2013)122 del 7 marzo 2013. A tal fine, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/60 del 29 marzo 2007, il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, nel rispetto dei propri ordinamenti, si avvalgono, in particolare dei seguenti strumenti:
- a) analisi tecnico normativa (ATN);
  - b) analisi di impatto della regolazione (AIR);
  - c) verifica di impatto della regolazione (VIR);
  - d) clausole valutative;
  - e) *drafting* normativo.
2. Al fine di assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione. La mancata presentazione delle suddette relazioni rende improcedibile l'istruttoria e l'esame dei provvedimenti secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio regionale.

#### Art. 5

##### *Analisi tecnico normativa*

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.
2. L'ATN nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e rispetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/60 del 29 marzo 2007, verifica in particolare:
- a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (c.d. opzione zero);
  - b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
  - c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea;
  - d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo;
  - e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;

f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.

#### Art. 6

##### *Analisi di impatto della regolazione*

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico della amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge n. 246 del 2005 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/60 del 29 marzo 2007.

2. Al fine della redazione dell'AIR, il soggetto proponente il disegno o la proposta di legge procede, secondo quanto definito dal successivo comma del presente articolo, a consultare, anche per via telematica, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della normativa proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono definiti con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni:
  - 1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;
  - 2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14, L. n. 246 del 2005;
- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio;
- d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.

4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì, conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria.

#### Art. 7

##### *VIR e clausole valutative*

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Nel rispetto dell'articolo 26, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale definisce, ai sensi degli articoli da 82 a 96 del Regolamento consiliare:

- a) i criteri generali e il percorso della VIR;
- b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
- c) i tempi di applicazione della valutazione;
- d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate;
- e) i metodi di analisi e di condivisione relativi alla VIR e i relativi modelli.

- 3 Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio regionale adotta una relazione annuale sulle verifiche e sulla attività di valutazione svolte e sulla periodicità della VIR, evidenziando le modalità attuative, le difficoltà di attuazione, le conseguenze sui destinatari diretti e sulla collettività. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio ed è trasmessa alla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale individua l'ufficio o l'organo competente per l'attuazione del presente articolo.

#### Art. 8

##### *Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell'AIR*

1. Al fine di realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall'OCSE nel rapporto *Better Regulation Europe: Italy*, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR). Il Nucleo:
- a) redige l'ATN e l'AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;
  - b) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;
  - c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;
  - d) concorre, per quanto di propria competenza, all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 9, della legge n. 246 del 2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal *Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR* operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il *Regulatory Scrutiny Board* della Commissione Europea di cui all'atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.
3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito dell'Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi statistica, economica e giuridica.

#### CAPO II

##### *Semplificazione amministrativa*

#### Art. 9

##### *Tempi certi per la conclusione dei procedimenti*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
2. Possono essere previsti, in via eccezionale, termini superiori ai novanta giorni nei soli casi in cui, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si ritengono indispensabili termini superiori. In quest'ultimo caso, i termini non possono comunque superare i centottanta giorni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 29, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), nei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento, nonché il regolamento di cui al comma 1, non fissano tempi procedurali diversi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, sono fissati in trenta giorni.

#### Art.10

##### *Divieto di richiesta di documenti in possesso dell'Amministrazione*

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza della Regione, i competenti uffici della amministrazione regionale sono tenuti ad acquisire d'ufficio e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 183 del 2011, i dati e i documenti necessari che siano già in loro possesso o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in tema di controlli.
2. Nel rispetto dell'articolo 74 del D.P.R. n. 74 del 2000 la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, unitamente alle violazioni previste dal comma 2, del medesimo articolo 74, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

#### Art. 11

##### *Sanzioni per la burocrazia inefficiente*

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9 non riconducibili a gravi, documentati e giustificati motivi, in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 10, al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento non è attribuito totalmente o parzialmente, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione, rispettivamente, il trattamento economico accessorio o l'indennità di risultato.

#### Art.12

##### *La Regione in un click*

1. Allo scopo di garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici, la regione Campania assicura sui siti internet istituzionali anche degli organismi e delle agenzie e degli enti da essa dipendenti, la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze, attuando un programma denominato *La Regione in un click*.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione Campania è facilmente acquisibile, da chiunque, la normativa vigente, sia legislativa che regolamentare, consentendo al cittadino di reperire, anche tramite collegamento ipertestuale alla fonte normativa di riferimento, ogni atto o provvedimento amministrativo di attuazione fino al reperimento della relativa modulistica.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Carta della cittadinanza digitale campana al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.
4. Al fine di consentire un facile accesso al cittadino, nel sito istituzionale della Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione del portale regionale denominata *Come fare per* è implementata con tutta la modulistica relativa e i riferimenti telematici e telefonici dei responsabili dei procedimenti nonché un glossario dei termini principali di riferimento.

5. La Regione assicura l'archiviazione digitale dei documenti e degli atti cartacei secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché il dialogo telematico tra l'Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le altre Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta in capo al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

6. Il programma di cui al comma 1 individua il responsabile della corretta attuazione del presente articolo e del rispetto dei tempi ivi indicati, nonché i compiti specifici spettanti a ciascuna direzione generale per quanto di competenza.

#### Art. 13

##### *Tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione*

1. Al fine di raccordare le istanze e i bisogni delle organizzazioni produttive della Regione Campania con le azioni dell'Amministrazione regionale, è istituito presso la Giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione.

2. Il tavolo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto dal Presidente della Commissione consiliare competente o da un suo delegato e dal Presidente della Commissione Consiliare Speciale o suo delegato ove istituita, da 2 esperti designati dal Presidente della Regione, da 1 delegato ciascuno in rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese, maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in Regione, e permane in carica per la durata della legislatura. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, funzionamento e l'organizzazione dei lavori; con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori categorie e associazioni invitate in quanto competenti in materia.

3. Il tavolo tecnico di coordinamento, con il supporto del Nucleo di cui all'articolo 8 della presente legge, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) individua le norme e i procedimenti amministrativi che prevedono oneri e adempimenti per l'esercizio e il compimento di attività che possono essere oggetto di riordino o di semplificazione;

b) individua i procedimenti, le prassi e le modalità di trasmissione di certificazioni, le attestazioni e le richieste documentali da produrre nei rapporti con i cittadini mediante procedure semplificate e l'utilizzo di strumenti informatici;

c) propone modalità operative volte ad incentivare la telematica quale strumento primario per la comunicazione e la interazione tra soggetti pubblici e privati;

d) formula proposte volte a digitalizzare i processi amministrativi e ad incentivare il ricorso a tecnologie, strumenti e servizi telematici nei rapporti tra soggetti pubblici e nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

e) effettua una verifica annuale sullo stato degli oneri e degli adempimenti che nei diversi settori di attività possono formare oggetto di semplificazione amministrativa e normativa.

4. La partecipazione al tavolo non comporta indennità, compensi o rimborsi spese. Dalla istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### TITOLO III

#### Semplificazione delle attività economiche

#### CAPO I

##### *Misure per le attività economiche e l'impresa*

#### Art. 14

##### *Liberalizzazione delle attività economiche*



1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle legge statale, sono abrogate:

a) le disposizioni che subordinano l'avvio di un'attività economica e d'impresa a limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, comunque denominati, nonché alla previa iscrizione in albi, elenchi, non giustificati da interessi generali, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche e d'impresa non giustificati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche e d'impresa o l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato, alterando le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori stessi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le attività libere, le attività il cui esercizio è subordinato a previa comunicazione, le attività subordinate a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione o senza asseverazione e le attività per le quali permane un preventivo atto di assenso. Con la medesima deliberazione, sono individuate le disposizioni di legge e di regolamento abrogate o comunque prive di efficacia ai sensi della presente legge ed è assicurato il coordinamento formale con le disposizioni vigenti.

#### Art. 15

##### *Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e segnalazione di inizio attività (SIA)*

1. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 14 comma 2, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle legge statale, le parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta", comunque denominati, ovunque ricorrono nelle leggi regionali con riferimento all'esercizio di attività economiche o d'impresa, sono sostituite, nel rispetto dell'articolo 19, legge n. 241 del 1990 dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

2. In attuazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione e, in particolare, del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito dalla legge n. del 2011, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito dalla legge 20 marzo 2011 n. 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, con la deliberazione prevista dall'articolo 14 comma 2, sono individuate le ulteriori attività il cui esercizio è subordinato a mera comunicazione o a segnalazione di inizio attività (SIA) o a segnalazione certificata di inizio attività senza asseverazioni, e sono individuate le disposizioni regionali prive di efficacia da disapplicarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 5 giugno del 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

#### Art. 16

##### *Attività sottoposte ad autorizzazione silenzio-assenso*

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, e fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle legge statale, nei procedimenti ad istanza di parte disciplinati da leggi regionali, per i quali permane l'atto preventivo di assenso comunque denominato, il silenzio della amministrazione regionale e delle altre amministrazioni cui la Regione ha conferito l'esercizio di funzioni amministrative, equivale, nel rispetto dell'articolo 20, legge n. 241 del 1990, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

CAPO II  
*Misure per la semplificazione per le imprese artigiane*

Art. 17

*Soppressione dell'Albo delle imprese artigiane ed annotazione al registro delle imprese*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è soppresso l'Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione.
3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato).
4. L'annotazione al Registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7 del 2007.
6. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.
7. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti un'attività artigiana ai sensi della normativa vigente.
8. Le Camere di commercio mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese e trasmettono, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sulle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione ad imprese artigiane.

Art. 18

*Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2104*

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto”;
  - b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    - 1) “1bis. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:
      - 1) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;
      - 2) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e

dell'efficacia degli interventi nel settore.

2) “1<sup>ter</sup>. L'Osservatorio è così composto:

- 1) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;
- 2) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;
- 3) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;
- 4) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;
- 5) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato.”.

#### Art. 19

##### *Soppressione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato*

1. Entro trenta giorni dalla data di soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana), sono soppresse.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, le Commissioni provinciali e regionale concludono le proprie attività ed i relativi adempimenti.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge regionale n. 11 del 1987 è abrogata.

#### CAPO III

##### *Misure di semplificazione per il cittadino e l'imprenditore*

#### Art. 20

##### *Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive*

1. Al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi, è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).
2. Il SURAP consegue i seguenti obiettivi:
  - a) garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive, in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;
  - b) valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo regionale, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;
  - c) perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;
  - d) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici ed in ogni caso eliminando ogni adempimento non indispensabile;
  - e) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
  - f) favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale;
  - g) fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d'impresa.
3. Il SURAP, che opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue la uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti

l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.

## Art. 21

### *Compiti del SURAP*

#### 1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

- a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 112 del 1998 e dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 447 del 1998;
- b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale;
- c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti;
- d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, di d'impresa, d'insediamento e di esercizio;
- e) di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;
- f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.

3. Le Camere di commercio mettono a disposizione del SURAP a titolo gratuito i dati relativi alle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione alle imprese nel rispetto della vigente normativa.

4. Il portale del SURAP interagisce con il portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it) e con i portali già realizzati dagli enti locali a supporto dei SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività. Il portale del SURAP e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo, è istituito presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP al cui vertice è posto un dirigente interno all'amministrazione. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.

6. La Giunta regionale è autorizzata a siglare con il Ministero delle Attività Produttive un accordo quadro al fine d'individuare gli strumenti necessari per l'esercizio, nei limiti della vigente normativa, degli interventi sostitutivi nei confronti dei SUAP che non procedano a fornire riscontro alle richieste dei cittadini e degli imprenditori nei tempi previsti dalla vigente normativa.

## Art. 22

### *Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici*

1. Il dirigente dell'Ufficio il SURAP di cui all'articolo 21, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività del SURAP ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:

- a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa, segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;
- b) assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale di cui all'articolo 21 comma 2;
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e propone le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- d) cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
- e) monitora l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie da parte dei SUAP territorialmente competenti;
- f) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti;
- g) si interfaccia in modo stabile e permanente, anche per via telematica, ai SUAP territorialmente competenti.

2. Al fine di assicurare una *governance* basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento, sulla condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.

## TITOLO III

### Norme finanziarie e finali

#### Art. 23

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 1 "*Organi Istituzionali*" Titolo 1 di euro 35.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 1 "*Organi Istituzionali*" Titolo 1 di euro 200.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 2 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 1 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2016 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 1 di euro 15.000,00 e la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 2 di euro 80.000,00, mediante prelevamento dell'importo complessivo di euro 95.000,00 dalla Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 4 *“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”* Titolo 1. Per l'anno 2017 del vigente bilancio regionale si provvede incrementando la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 1 di euro 15.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 4 *“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”* Titolo 1.
4. A decorrere dall'anno 2018 le quote di spesa annuali sono determinate con legge di bilancio.

#### Art.24

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Emendamento al D.D.L.

“Misure Urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo,  
migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa”  
Reg. Gen. n. 66

Emendamento alla rubrica dell'articolo 5

Nella rubrica dell'articolo 5 dopo la parola “normativa” aggiunge le parole “dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale”.


Relazione

La rubrica dell'articolo così emendata risulta maggiormente conforme al testo.

Relazione Finanziaria

L'emendamento non comporta variazioni di spesa.

Consigliere Massimo Grimaldi



5.1

Emendamento al D.D.L.

“Misure Urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo,  
migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa”  
Reg. Gen. n. 66

Emendamento alla rubrica dell'articolo 6

Nella rubrica dell'articolo 6 dopo la parola “regolazione” aggiunge le parole “ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale”.



Relazione

La rubrica dell'articolo così emendata risulta maggiormente conforme al testo.

Relazione Finanziaria

L'emendamento non comporta variazioni di spesa

Consigliere Massimo Grimaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Grimaldi', written over a horizontal line.A handwritten number '6.1' in black ink, with a diagonal line extending from the bottom right of the '1'.



Emendamento al D.D.L.

“Misure Urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo,  
migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa”  
Reg. Gen. n. 66

Emendamento alla rubrica dell'articolo 8

Nella rubrica dell'articolo 8 dopo la parola “AIR” aggiunge le parole “dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale”.

Relazione

La rubrica dell'articolo così emendato risulta maggiormente conforme al testo.

Relazione Finanziaria

L'emendamento non comporta variazioni di spesa

Consigliere Massimo Grimaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Grimaldi', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, consisting of a large '8' followed by a dot and a stylized flourish.

## Subemendamento all'emendamento 9.1 a firma Moxedano relativo al ddl Reg. Gen. N. 66

Dopo la cifra "120" aggiungere "Al fine di assicurare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, nel rispetto del principio della separazione tra politica e amministrazione, la Regione è rappresentata in seno alla Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 dal dirigente posto a capo della struttura competente o suo delegato.".

  
Consigliere Stefano Graziano

0, 9. 1. 1



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto – italia dei valori

**Emendamento**

Oggetto: disegno di legge: Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa- legge annuale di semplificazione 2015" (Reg. Gen. N66)

20.10.15,  
Art.9 ultimo rigo, sostituire 180 con 120.

9.1

Presidente Gruppo Misto  
Francesco Moxedano



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto – Italia dei Valori

**Emendamento**

Oggetto: disegno di legge: Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa- legge annuale di semplificazione 2015" (Reg. Gen. N66)

*Sopprimi*  
Abrogare arti.13

13.1

Presidente Gruppo Misto

Francesco Moxedano

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Rosa D'Amelio

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 9/4/X

Mozione di indirizzo

**Oggetto: Messa in mora GORI Spa in ordine al pagamento dei ruoli correnti per la depurazione e le forniture idriche relative agli anni 2013 e 2014 e, in assenza dei predetti integrali pagamenti entro il termine, successiva liquidazione**

Premesso che

- L'art. 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 42/2010 (a sua volta emesso sulla scorta del D.L. 2/2010 che prevede espressamente "*interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni*") ha soppresso le Autorità d'Ambito con decorrenza 31.03.2011 (poi prorogata al 31.12.2012 dal decreto legge 216/2011 ed ancora prorogati con la delibera di G.R. n. 813/2012), prescrivendo che decorso il predetto termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo e stabilendo altresì che "*entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazioni ed adeguatezza*".
- La Regione Campania non ha ottemperato a tale dettato normativo ed alla scadenza del termine per la definizione della nuova disciplina di dettaglio regionale non ha provveduto a varare la legge di ridefinizione delle Autorità d'Ambito.
- Per converso, a fronte della richiamata inequivocabile soppressione *ex lege* delle Autorità d'Ambito, la Regione Campania si è limitata ad emanare la delibera di Giunta n. 813 del 27.12.2012 con la quale ha annunciato (alla lettera c) di stare "*predisponendo una apposita legge per la riassunzione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito*" e pertanto si è limitata a "commissariare" l'Autorità d'Ambito, conferendo al nominato Commissario esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione e di liquidazione, espropriando in tal modo gli enti locali di qualsiasi competenza sul servizio idrico integrato.
- A fronte del predetto vuoto normativo, nel corso degli ultimi due anni le Autorità d'Ambito, seppur commissariate, hanno proceduto ad una radicale ristrutturazione della gestione del S.I.I. in Campania, realizzata senza alcun coinvolgimento degli enti locali che si sono visti sostanzialmente espropriati dell'intera funzione loro spettante per legge (ex art. 117 Cost., comma 2, lett. p, cit.).

050815  
Rosa D'Amelio

- Tra i radicali interventi di profonda riforma del sistema idrico si sono ridisegnati (con le delibere di G.R. nn. 171 e 172 del 2013) i rapporti economici e gestionali con la GORI s.p.a., soggetto gestore individuato dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del Servizio Idrico Integrato in virtù di convenzione trentennale avente decorrenza a far data dal 01.10.2002.

- Proprio la GORI s.p.a. è il paradigma del disastro della gestione del servizio idrico in Campania degli ultimi anni, assunto che nei suoi dieci anni di esercizio non ha raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, maturando un rilevante debito nei confronti della Regione Campania, di importo pari ad euro 282.999.149,32, per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ente per la fornitura di "acqua all'ingrosso" dagli acquedotti regionali e per i servizi di "collettamento a depurazione delle acque reflue" negli impianti di depurazione a gestione regionale.

- Per far fronte a detto squilibrio finanziario, l'Ente d'Ambito, seppur commissariato, ha varato il nuovo piano tariffario il 29 aprile 2013, approvato con la delibera n. 17 emessa dal Commissario Straordinario, in completa autonomia e senza alcuna consultazione degli enti locali competenti per legge, che prevede una nuova tariffa del s.i.i. con aumento del 13,4% rispetto all'articolazione tariffaria precedente.

- A fronte della disastrosa situazione economica della GORI s.p.a, con la deliberazione n. 171 (cd. "Salva GORI"), la Giunta Regionale Campania ha autorizzato la rideterminazione del predetto debito complessivo maturato nei confronti della regione Campania dalla stessa GORI s.p.a. per gli esercizi 2002 – 2012, rinunciando ad un credito di oltre 70 milioni di euro; inoltre ha concesso sul predetto credito rideterminato in misura sostanzialmente ridotta una rateizzazione ventennale non onerosa per i primi dieci anni e onerata del solo tasso legale vigente al momento della firma dell'accordo di rateizzazione per i successivi dieci anni di rateizzazione.

- La rinuncia del credito regionale di 70 milioni di euro e la rateizzazione ultraventennale ed in larga parte senza computo di interessi della residua parte del predetto credito regionale per 210 milioni di euro, che depauperava ulteriormente il credito complessivamente considerato; e tutto ciò è avvenuto senza alcuna preventiva definizione degli elementi che hanno portato la società gestrice prima a contestare e poi a vedersi sostanzialmente decurtato il debito contratto con la regione con l'inevitabile conseguenza che le medesime contestazioni verranno riformulate anche in ordine ai crediti che andranno a maturarsi nei prossimi esercizi per le medesime causali con un sicuro ripetersi di un ulteriore gravoso danno erariale.

- E difatti un nuovo disastro finanziario in danno delle casse regionali si sta profilando a causa del ripetersi dei gravissimi inadempimenti della Gori nel pagamento degli oneri a suo carico. Il gestore nel mentre sta "ripiando" il debito ventennale pregresso versando rate che ammontano a meno di cinque milioni di euro annui, pattuite con la Regione nell'accordo del giugno del 2013, è ancora una volta

gravemente insolvente nel pagamento dei ruoli correnti; nello specifico, la Gori ha assommato, per i soli anni 2013 e 2014, un ulteriore enorme debito nei confronti della Regione Campania di oltre 92 milioni di euro, tanto che risultano non versati circa 26 milioni di euro per i ruoli correnti per la depurazione e 66 milioni di euro per i ruoli correnti per le forniture idriche a partire dal 2013.

- Alla luce delle inadempienze ultime perpetrate dalla Gori ai danni dei cittadini campani, trovano conferma le gravi perplessità in ordine alla opportunità, prima ancora che alla legittimità, della transazione stipulata dalla Regione nel giugno 2013 che consente alla Gori s.p.a. di perdurare la sua scellerata gestione, che cagiona di anno in anno ulteriori disastri economici da ripianarsi con i soldi dei cittadini campani.

**Ciò premesso, si**

### **IMPEGNA**

#### **Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente**

- **ad abrogare il comma 1 bis dell'art. 1 della L.R.C. n. 1 del 27 gennaio 2012, introdotto dal comma 180 della L.R.C. n. 5/2013;**
- **a procedere al conseguente annullamento della delibera della Giunta Regionale Campania n. 171 del 3 giugno 2013 attraverso una nuova deliberazione che chieda entro 90 giorni il pagamento per intero e senza dilazione del debito contratto nei confronti della Regione Campania dalla GORI s.p.a., di importo pari ad euro 282.999.149,32, per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ente per la fornitura di "acqua all'ingrosso" dagli acquedotti regionali e per i servizi di "collettamento a depurazione delle acque reflue" negli impianti di depurazione a gestione regionale;**
- **a mettere formalmente in mora la Gori s.p.a. in ordine al pagamento dei ruoli correnti per la depurazione e le forniture idriche relative agli anni 2013 e 2014, richiedendo il saldo dei 92 milioni di euro dovuti e non pagati entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni;**
- **a procedere, in assenza dei predetti integrali pagamenti entro il predetto termine, alla liquidazione di GORI S.p.A.**

Napoli, 05/08/2015

Il Presidente del Gruppo consiliare M5S  
Valeria Ciarambino

